

Prot. 1795

Cagliari, 06.11.2015

PEC

**Alla c.a.  
Responsabile del Procedimento  
Geom. Paolo Pirri  
Comune di Nughedu Santa Vittoria  
Via del Parco n. 1/3  
C.A.P. 09080 Nughedu Santa Vittoria (OR)  
[tecnico.nughedusv@pec.comunas.it](mailto:tecnico.nughedusv@pec.comunas.it)**

**Oggetto: Indagine di mercato, avente ad oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione ed ulteriori prestazioni di ingegneria e architettura, relativi ai seguenti lavori pubblici:**

- 1. Riqualificazione Campo Polivalente a servizio della scuola dell'infanzia;**
- 2. Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica.**

**Scadenza 11/11/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*. Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Nel caso di specie, infatti, non risulta chiaro il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara pari a € 23.500,00 per la riqualificazione del campo polivalente ed € 12.700,00 per il programma di riqualificazione urbana.

Non essendo stato allegato il calcolo analitico degli onorari, non sono chiare né le singole prestazioni da svolgere, né tantomeno l'identificativo delle opere indispensabile sia per il calcolo dell'onorario a base di gara sia per la definizione dei requisiti di partecipazione. Infatti mentre per i servizi relativi ai lavori di riqualificazione del campo polivalente la categoria I/c di cui alla L. 143/1949 è indubbiamente assimilata alla E.11 dell'attuale D.M. 143/2013, per i servizi relativi ai lavori di riqualificazione urbana la VI/a di cui alla L. 143/1949 è corrispondente sia alla V.01 che alla V.02 dell'attuale D.M. 143/2013 che hanno grado di complessità diverso per i quali, dunque, occorre specificare.

**Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme all'avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara con l'indicazione esatta dell'ID opere e delle singole prestazioni così come previsto dal citato D.M. 143/2013.**

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"(...)d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie,*

*compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare'.*

*Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).*

*Peraltro, "(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente." (Determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015)*

2. Nell'avviso si legge, nel caso dei servizi relativi ai lavori di riqualificazione urbana:

*Importo stimato del corrispettivo: €. 12.700,00*

*- Riduzione discrezionale del responsabile del procedimento: 20%*

*- Importo corrispettivo soggetto a negoziazione, ovvero posto a base di gara: €. 10.160,00 oltre I.V.A. nella misura di Legge.*

Lo stesso dicasi per i lavori relativi alla riqualificazione del campo polivalente il cui importo dei servizi viene arbitrariamente ribassato passando da € 23.500,00 a € 18.800,00.

Si ravvede un **profilo di forte illegittimità nell'aver fissato un ribasso aprioristicamente** e nell'aver bandito una manifestazione di interesse mettendo a base di gara un importo già ribassato, andando così ad annullare il significato stesso della manifestazione di interesse che altro non è se non una ricerca di mercato volta ad individuare l'operatore economico in grado di presentare la migliore offerta, in termini qualitativi e quantitativi. Si chiede pertanto di rettificare tale dicitura inserendo nell'avviso l'importo delle prestazioni correttamente calcolato ai sensi del D.M. 143/2013 senza applicazione di alcun ribasso che verrà invece offerto, in sede di gara, dagli operatori economici che, dopo aver presentato la manifestazione di interesse, saranno invitati alla fase successiva.

3. All'avviso si legge che occorre allegare un "*curriculum professionale sintetico (modello D)*, nel quale siano indicati i tre più significativi servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, attinenti le opere oggetto della procedura e per un importo stimato almeno pari a quello indicato come base di gara". I requisiti che **possono** essere chiesti ai sensi dell'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 "(...) sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i

*lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare (...)*". Orbene, alla luce della ratio della norma che prevede appunto che i requisiti vengano richiesti *"in rapporto (...) alla natura e alla complessità delle attività da svolgere"* e dato che il requisito viene richiesto ai sensi dell'art. 263 comma 1 lett. b) del medesimo D.P.R. 207/2010, si ritiene che debba essere concesso un arco temporale non inferiore ai 10 anni così come previsto dalla normativa, al fine di non generare limitazioni alla partecipazione degli operatori economici, in virtù del principio di favor participationis più volte richiamato dalla normativa di settore.

Inoltre, al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Amministrazione di voler utilizzare gli appositi modelli predisposti dall'allegato N ed allegato O del D.P.R. 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni un più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

4. Per quel che concerne invece le modalità di presentazione della domanda, si rileva che l'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **"esclusivamente:**
- *i canali e i servizi telematici, **ivi inclusa la posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni";*
  - *"servizi telematici o **la posta elettronica certificata** anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi".*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.Lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): *"comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente"*.

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, benché nell'avviso non sia specificata esattamente la modalità in quanto si legge che gli operatori *"dovranno far pervenire i plichi contenenti la documentazione richiesta, a pena di esclusione:*

- *a mezzo del servizio postale;*
- *mediante agenzia di recapito autorizzata.*

*È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi (...)"*

Del resto, *"l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte"* (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio,

Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).

Si chiede pertanto di darne precisa specificazione nell'Avviso *de quo*.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

